

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1371)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL IL 3 GENNAIO 1961

Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia del Canavese

ONOREVOLI SENATORI. — Nel programma d'interventi in favore delle ferrovie in regime di concessione, la Commissione interministeriale, istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ha esaminato e proposto i provvedimenti da adottare per il potenziamento tecnico ed economico della ferrovia del Canavese, che si svolge lungo il bacino del fiume Orco, interessando una zona a Nord-Est di Torino compresa tra i contrafforti meridionali del massiccio del Gran Paradiso e l'autostrada Torino-Milano.

La linea ferroviaria predetta s'inserisce a Settimo nella rete delle Ferrovie dello Stato e può suddividersi in tre tronchi, di cui il primo, da Settimo a Rivarolo, è della lunghezza di chilometri 22,068; il secondo, Rivarolo-Castellamonte, di chilometri 7,199 e il terzo, Rivarolo-Pont, di chilometri 16,171.

Concessionaria della linea, per effetto del subingresso alla Torino-Nord, riconosciuto con decreto ministeriale 21 gennaio 1959,

n. 4946, è la S.A.T.T.I., alla quale il Comune, come unico azionista, è in grado di dettare direttive per una gestione intesa a soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei trasporti.

Il progetto di potenziamento della ferrovia, tenendo conto delle particolari caratteristiche del servizio, si prefigge lo scopo di assicurare condizioni di esercizio che maggiormente rispondano alle attuali esigenze di traffico, poste in evidenza anche da Autorità ed Enti locali. Esso prevede l'ammodernamento degli impianti e, in relazione alla esigenza di rendere indipendente l'esercizio della linea dai futuri programmi delle Ferrovie dello Stato, la sostituzione del materiale rotabile con automotrici diesel meccaniche e rimorciate pilota, per una spesa complessiva di lire 1.376.789.000, a cui corrisponde un contributo statale del 50 per cento, pari a lire 688.394.000.

Ai fini, peraltro, di un adeguato risanamento delle condizioni economiche in cui si

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

svolge l'esercizio della ferrovia, la Commissione interministeriale anzidetta, in base alle risultanze del piano finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ha espresso il parere che possa accordarsi una sovvenzione annua di lire 78 milioni 959.000 pari a lire 1.737. 730 per ciascuno dei 45,438 chilometri di linea, con il ri-

sultato di sottrarre il bilancio dell'Azienda al pareggio conseguito mediante l'erogazione di sussidi straordinari.

Tale sovvenzione, però, superando i limiti ammessi dall'articolo 2 della legge sopra citata, richiede l'emanazione di apposito provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1 milione 737.730 a chilometro per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il Ministro dei trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio 1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Detta sovvenzione sarà assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Art. 2.

Al pagamento della sovvenzione di esercizio, di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Per quanto riguarda in particolare l'indennità di trasferta si è voluto procedere ad una più equa ripartizione di essa, richiamando sostanzialmente in vigore le norme dell'articolo 103 dell'Ordinamento del 1924, n. 2271; si è consentito così che una parte, sia pure ridotta, dell'indennità spettante all'ufficiale giudiziario che compie l'atto vada al personale che, per esigenze di servizio, sia impiegato nei lavori interni di ufficio.

* * *

Un altro punto sul quale è sembrata opportuna una modifica al vigente Ordinamento è quello relativo all'obbligo dell'ufficiale giudiziario di respingere le richieste di atti fatte a mezzo del servizio postale a meno che esse non provengano da una pubblica Amministrazione.

La suddetta disposizione, che non prevede alcuna deroga, rende necessaria la diretta consegna delle richieste, anche per la considerazione che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad accertare se l'incarico gli viene affidato nei modi e termini di legge ed in particolare, se è accompagnato dai documenti giustificativi, della cui esistenza e regolarità formale l'ufficiale giudiziario deve accertarsi in presenza del richiedente e prima di rilasciare ricevuta, allo scopo di evitare possibili contestazioni.

Invero la precedente prassi dell'invio delle richieste a mezzo del servizio postale, aveva dato luogo a gravi inconvenienti rilevati anche in sede ispettiva. Gli avvocati, infatti, pretendevano, senza che ciò fosse previsto da alcuna disposizione di legge, che gli ufficiali giudiziari, espletato l'incarico, fornissero, a mezzo posta, informazioni circa l'esito della richiesta di notificazione o di atti di esecuzione considerandoli, in mancanza, responsabili delle conseguenze che fossero derivate dall'omessa tempestiva comunicazione (inefficacia di atti, decadenza dell'esercizio di eventuali diritti, eccetera). D'altra parte, gli ufficiali giudiziari spesso non rilasciavano la prescritta ricevuta delle somme costituite in deposito per le richieste di atti pervenute a mezzo posta e conseguentemente erano possibili abusi che gli ispettori non erano in grado di controllare.

Peraltro, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la classe forense ha prospettato gli inconvenienti che per l'esercizio della professione derivano dall'applicazione rigida del sistema e si è resa promotrice di interrogazioni e di ordini del giorno in cui si afferma che il detto sistema « turba gravemente ed ostacola il ministero professionale con incalcolabili danni in caso di rifiuto di notifica di atti urgenti ed indilazionabili ».

Ciò premesso, ritenendosi che le osservazioni degli Ordini forensi meritino attento esame, si è voluto studiare la possibilità di ovviare ai lamentati inconvenienti e di contemperare le esigenze della classe forense con il regolare ed ordinato funzionamento dei servizi degli ufficiali giudiziari.

A tal fine sono state predisposte le modifiche che dovrebbero apportarsi al testo dell'Ordinamento del 1959 per consentire, in deroga alle disposizioni vigenti dal 1951 ad oggi, l'invio delle richieste a mezzo del servizio postale. È sembrato necessario disciplinare particolarmente la materia per evitare da un lato le frequenti ed infondate lamentele da parte degli avvocati, dall'altro gli abusi che venivano commessi da alcuni ufficiali giudiziari poco scrupolosi. Così si è stabilito che la parte assume il rischio della tardiva o mancata consegna del plico postale e quello della eventuale dispersione di documenti o dell'assegno inseriti nel plico stesso; si sono precisate le formalità che l'ufficiale giudiziario deve adempiere ove la richiesta gli pervenga per posta e ciò per rendere operante il controllo ispettivo (iscrizione delle richieste medesime, entro il primo orario utile successivo alla ricezione, nel registro cronologico o in altro apposito registro, annotazione della somma ricevuta a titolo di anticipazione nel registro dei depositi, già esistente); si è determinato un equo compenso, oltre al rimborso delle spese postali, per la maggiore attività che richiede l'espletamento delle commissioni ricevute a mezzo posta (eventuale richiesta di documenti mancanti, comunicazione alla parte dell'esito della richiesta); infine, si è disposto che il diritto relativo alla cennata attività dev'essere computato ai fini della de-

terminazione dell'indennità integrativa e del versamento della tassa a favore dell'erario.

* * *

Gli articoli 101 e 161 prevedono l'aumento di 72 unità nell'organico degli ufficiali giudiziari e di 500 unità in quello degli aiutanti.

Nello stabilire i nuovi organici complessivi si è tenuto conto prevalentemente del lavoro di notificazione, di esecuzione e di assistenza all'udienza compiuto dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti nell'anno 1955 e nel primo semestre dell'anno 1956; è sembrato, invece, opportuno prescindere quasi del tutto dal lavoro cambiario sia perchè anche altri pubblici ufficiali sono per legge autorizzati alla elevazione del protesto, sia perchè sono allo studio proposte di legge, d'iniziativa parlamentare e governativa, per disciplinare diversamente la materia.

Inoltre è stata ritenuta necessaria la collaborazione dell'aiutante ufficiale giudiziario in quasi tutte le sedi, eccettuate soltanto quelle nelle quali il lavoro di notificazione e di esecuzione può essere agevolmente svolto nelle ore pomeridiane, e, in via eccezionale, in qualche ora del mattino dal solo ufficiale giudiziario, in modo da assicurare la sua quotidiana presenza in ufficio per la ricezione delle richieste di parte.

Il nuovo testo degli articoli 124 e 125 apporta lievi aumenti alla misura dei diritti di cronologico e di copia al duplice fine di ridurre le spese dell'erario per indennità integrativa e di evitare le frazioni di 5 lire.

Più sensibile è l'aumento, previsto dagli articoli 128 e 129, dell'importo dei diritti di chiamata di causa e di notificazione, che spettano quando la parte richieda che la notificazione sia eseguita di persona, perchè tali diritti competono agli aiutanti ufficiali giudiziari che, in quasi tutte le sedi, anche importanti, percepiscono l'indennità integrativa. È, quindi, evidente il vantaggio che ne ritrae l'erario.

Notevole è anche l'aumento del diritto fisso postale spettante all'aiutante ufficiale giudiziario; esso però è giustificato dal fatto che nell'articolo 171 è stato soppresso l'ultimo comma, non sembrando giusto che l'ufficiale giudiziario debba sopportare per in-

tero l'onere delle spese di ufficio, nelle quali sono comprese quelle relative ai rami di servizio i cui proventi sono riservati agli aiutanti.

L'articolo 129 prevede una modica maggiorazione del diritto di redazione di verbale, sembrando affatto irrisoria l'attuale tariffa. Basta infatti considerare che spesso l'ufficiale giudiziario nell'esecuzione dei pignoramenti e dei sequestri impiega molte ore e, ove si tratti di sequestro di azienda, anche più giorni.

Analoghe ragioni di equità hanno consigliato di rivedere la disciplina del diritto di vacanza (articolo 131), aumentandone la misura ed estendendolo alle prime ore del mattino ed ai giorni festivi, ed anche quella del diritto di protesto (articolo 130) poichè è prassi quasi costante che le banche affidino agli ufficiali giudiziari soltanto le cambiali di valore inferiore alle lire 25.000; quindi, attualmente quasi mai si verifica l'ipotesi della maggiorazione del diritto in parola prevista nella lettera b) dell'articolo 130, primo comma.

La misura dell'indennità di trasferta è stata unificata per i primi otto chilometri e maggiorata di 5 lire per ogni chilometro successivo (articolo 133). Parte del previsto aumento va a compensare una perdita che, in base alle nuove disposizioni, subiranno gli ufficiali giudiziari sussidiati dallo Stato e quelli che versano il 50 o il 70 per cento sulle somme eccedenti determinati importi: ciò perchè, come appresso si dirà, dalle detrazioni da operare al fine di stabilire il trattamento minimo garantito (articoli 148 e 168) e l'importo della tassa da versare all'erario (articoli 155 e 171), resta esclusa quella del 10 per cento per tassa erariale sulla stessa indennità di trasferta, che, invece, secondo le norme dell'Ordinamento del 1959, n. 1229, era detraibile dall'importo dei proventi.

È sembrato, poi, opportuno riconoscere nell'articolo 136 il diritto di urgenza sugli atti eseguiti nel giorno successivo a quello della richiesta anche quando questa viene fatta nelle ore antimeridiane, nelle quali, soprattutto nei grandi uffici, sono ricevute di regola le richieste. Correlativamente si è mo-

dificato il secondo comma dello stesso articolo, nel quale, allo scopo di facilitare i controlli, si è inoltre precisato, per gli atti che importano la redazione del verbale, che la richiesta di urgenza deve essere allegata al verbale medesimo.

Con le modifiche al primo ed al terzo comma dell'articolo 138 si fa obbligo di tenere distinti i diritti e le indennità di trasferta recuperati, di spettanza degli ufficiali giudiziari, da quelli di spettanza degli aiutanti; in tal modo si rende possibile attribuire agli aiutanti ufficiali giudiziari, così come prevede il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 167, i diritti che ad essi competono e non soltanto forfettariamente la terza parte di tutte le somme recuperate, in conformità di quanto dispongono le norme vigenti. Viene, invece, soppresso il secondo comma dello stesso articolo 138, in quanto esso inutilmente ripete parte di ciò che è già detto nel primo comma.

Il testo dell'articolo 146, concernente l'amministrazione delle somme riscosse per diritti e indennità, è stato completato, per affinità di materia, con le norme che disciplinano la formazione e l'amministrazione del fondo costituito per le spese di ufficio; tali norme erano contenute in diversi articoli e cioè nel terzo comma dell'articolo 133, che non viene più riprodotto, nel primo comma dell'articolo 147, che è stato opportunamente modificato, e nel quarto e quinto comma dello stesso articolo 147, anche essi soppressi nell'unito disegno di legge.

Il primo comma dell'articolo 147 è stato modificato anche per consentire agli ufficiali giudiziari, assegnati in soprannumero ad uffici unici (articolo 20, terzo comma) ed operanti con pienezza di funzioni, di concorrere nella ripartizione della percentuale dei crediti recuperati dall'erario di cui all'articolo 122, n. 2.

L'articolo 147-bis prevede, come innanzi si è accennato, la ripartizione in quote uguali dei due quinti della indennità di trasferta spettante a chi compie l'atto, tra tutti gli ufficiali giudiziari che prestino effettivo servizio nell'ufficio, compresi coloro che si trovino in congedo ordinario o straordinario.

Inoltre è parso opportuno lasciare la possibilità di stabilire quote diverse, purchè ciò sia stato deliberato all'unanimità prima dell'inizio di ciascun anno.

Si è mantenuto, però, fermo il principio che la indennità di trasferta non è computabile nè nel trattamento economico minimo garantito ai fini della liquidazione dell'eventuale indennità integrativa, nè nell'ammontare mensile dei proventi ai fini del versamento della tassa erariale sulle somme eccedenti determinati importi.

Col nuovo testo dell'articolo 148 sono state eliminate dalle detrazioni consentite tanto la tassa erariale sul diritto fisso postale e sull'indennità di trasferta, che pertanto resta a carico dell'ufficiale giudiziario con evidente vantaggio dell'erario, quanto quella sulla percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, che, con l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 154, resta soppressa. In tal modo si è ottenuta una manifesta semplificazione dei conteggi evitando una inutile « partita di giro » perchè nella maggior parte dei casi, la tassa del 10 per cento è rimborsata ai fini del conteggio dei « proventi utili ».

In applicazione del principio del decentramento dei servizi per assicurarne il più sollecito e razionale funzionamento, si è stabilito che gli aumenti periodici del trattamento economico siano attribuiti con decreto del Presidente della Corte di appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina, anzichè dal Ministro (articolo 148 secondo comma).

Sono stati modificati i primi quattro commi dell'articolo 149 per chiarire che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di presentare al Capo dell'ufficio lo stato mensile dei diritti anche quando non richieda la liquidazione dell'indennità integrativa.

Con l'occasione si è anche chiarita la lettera del primo comma del successivo articolo 150 con l'esplicito richiamo all'articolo 147 che prevede il caso in cui possa verificarsi la ripartizione dei proventi.

Come innanzi si è già accennato, il nuovo testo dell'articolo 155 esclude dalle detrazioni consentite la tassa erariale sul diritto fisso postale e sull'indennità di trasferta, che non rientrano tra i proventi computabili ai fini

del versamento della tassa prevista dallo stesso articolo; eleva poi la percentuale della tassa medesima alla misura del 70 per cento, qualora i diritti percepiti eccedono lo importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario capo. In tal modo, mentre si assicura all'erario una maggiore entrata, si vuole anche evitare che la maggiorazione dei diritti possa determinare in qualche sede un miglioramento della retribuzione senza aumento di lavoro.

Le modifiche che si apportano con l'articolo 155-bis e con il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 156 sono intese ad adeguare il sistema del versamento della tassa erariale a quello in vigore per la corrispondenza della indennità integrativa.

A tal fine si è disposto che, mese per mese, l'importo della tassa da versare venga determinato dal Capo dell'ufficio, tenendo conto dei diritti computabili e delle tasse versate nei mesi precedenti. Naturalmente l'ufficio del registro alla fine dell'anno, prima di liquidare le somme spettanti all'erario, esercita sempre il suo controllo sulla esattezza delle annotazioni fatte nei registri e sulla regolarità dei versamenti eseguiti e quindi procede al recupero di quanto ancora dovuto o al rimborso di quanto versato in più all'erario nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore.

Nel primo comma dell'articolo 159 si è poi meglio precisato quali proventi siano computabili ai fini del versamento della tassa erariale qualora l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici.

L'articolo 168 contiene due innovazioni di particolare rilievo: si stabilisce che le spese di ufficio debbono essere detratte nella misura del 10 per cento dai proventi degli aiutanti ufficiali giudiziari e che, pertanto, esse non gravano più, anche per tale aliquota, sui proventi degli ufficiali giudiziari: si rendono poi applicabili agli aiutanti le disposizioni che disciplinano nei confronti degli ufficiali giudiziari l'attribuzione e la ripartizione delle indennità di trasferta (articolo

147-bis). Dalla ripartizione sopra cennata resta escluso il personale femminile per le sue limitate attribuzioni (articolo 165, terzo comma).

Gli articoli 169 e 171, che concernono il trattamento economico garantito, la liquidazione dell'indennità integrativa e le disposizioni tributarie, sono stati formulati analogamente agli articoli 148 e 154 e seguenti, che trattano le stesse materie nei riguardi degli ufficiali giudiziari. Per quanto riguarda invece il versamento della tassa erariale del 70 per cento, si stabilisce che ad esso si faccia luogo quando l'ammontare dei proventi superi l'importo mensile di lire 105.525. Poichè, peraltro, detto importo non trova riscontro negli stipendi degli impiegati delle carriere esecutive, è sembrato opportuno fare riferimento, al solo fine di stabilire il termine di raffronto, alla qualifica di segretario principale delle carriere di concetto.

* * *

La soppressione dell'articolo 174 solleva l'erario da un onere che si è rilevato particolarmente gravoso.

* * *

Il nuovo testo del primo comma dell'articolo 7 non reca sostanziali innovazioni: è sembrato opportuno per garantire uniformità di indirizzo nelle operazioni di concorso disporre che la Commissione esaminatrice sia di norma presieduta dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

* * *

L'ultima modifica riguarda il testo del terzo comma dell'articolo 105 dell'Ordinamento del 1951, n. 1128, richiamato in vigore, con alcune modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1187. Con l'annesso disegno di legge tali modificazioni vengono ad essere inserite nell'articolo 120 dell'Ordinamento del 1959, n. 1229, eliminandosi la specificazione dell'ufficiale giudiziario « di Corte di cassazione o di Corte di appello », non più giustificata in conseguenza dell'unificazione

dei servizi degli ufficiali giudiziari della sede di Roma, accentrati nell'ufficio unico della Corte d'appello: si precisa, altresì, che all'ufficiale giudiziario che assiste il magistrato ispettore compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione.

Infine, si ritiene opportuno limitare, nell'ultimo comma dell'articolo 120, l'attività autonoma dei cancellieri ispettori alle verifiche dei servizi dell'ufficiale giudiziario negli uffici di Pretura, perchè gli uffici unici degli ufficiali giudiziari fanno parte dei Tribunali e delle Corti di appello ed operano sotto il controllo e la vigilanza dei rispettivi presidenti; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1958, in *Bollettino Ufficiale* n. 2 del 1959, concernente il servizio ispettivo del Ministero di grazia e giustizia, gli uffici unici debbono, di norma, essere ispezionati dal magistrato ispettore.

* * *

È sembrato infine giusto che nei concorsi per aiutante ufficiale giudiziario venisse riconosciuto un punteggio supplementare a favore di quei candidati che o per avere prestatato la loro opera a carattere meramente privato alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, o per avere esercitato, quali messi di conciliazione, le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario, danno affidamento di possedere una conoscenza pratica dei servizi degli ufficiali giudiziari.

Al fine poi di poter acquisire il maggior numero possibile di candidati della suddetta specie si è ritenuto di poter consentire la partecipazione ai concorsi di elementi che, pur avendo superato il limite dei 30 anni di età, abbiano tuttavia ancora una età compatibile con le esigenze del servizio.

La norma, che tende fra l'altro alla sistemazione di elementi particolarmente capaci, ha una durata limitata ad anni cinque.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:

1) dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;

2) dal Direttore capo dell'Ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

3) dal Direttore capo dell'Ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

4) da un magistrato di Appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;

5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'Ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura ».

Art. 3.

L'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 104. — « L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste,

al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

L'ufficiale giudiziario può ricevere le richieste pervenute a mezzo posta, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune diverso da quello in cui egli risiede e siano accompagnate dal deposito previsto dall'articolo 141.

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile. La parte che si avvale del servizio postale assume a proprio carico il rischio della tardiva o mancata consegna del plico, nonchè quello della eventuale dispersione dei documenti e della somma di denaro inviata per il deposito.

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;

2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

4) registro cronologico per i protesti cambiari;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

6) registro per i depositi di somme ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti commi:

« Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'Ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.

Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori ».

È abrogata la legge 24 dicembre 1959, n. 1187.

Art. 6.

L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 123. — « Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

- 1) il diritto di cronologico;
- 2) il diritto di copia;
- 3) il diritto fisso postale;
- 4) il diritto di chiamata di causa;
- 5) il diritto di notificazione;
- 6) il diritto di redazione di verbale;
- 7) il diritto di protesto cambiario;
- 8) il diritto di vacanza;
- 9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere;
- 10) il diritto di carteggio ».

Art. 7.

L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 124. — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Per le copie di cui all'articolo 111, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina ».

Art. 9.

Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 126. — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40 ».

Art. 127. — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120 ».

Art. 128. — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80 ».

Art. 129. — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 50.000, lire 160;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 100.000, lire 200;
- c) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800 ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire 20.000, lire 80 ».

Art. 11.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacanza per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacanza ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40 ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 132-bis. — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza

che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire 100. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione ».

Art. 13.

L'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 80 per i primi otto chilometri e di lire 20 per ogni chilometro successivo.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ».

Art. 14.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della metà.

La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente, in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare

tare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale ».

Art. 15.

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonchè il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennità di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'Ufficio del Registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dello ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'Ufficio del Registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dell'ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennità di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali ».

È soppresso il secondo comma dell'articolo 138.

Art. 16.

L'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 146. — « Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese d'ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario ».

Art. 17.

Il primo comma dell'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi, poi le somme spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.

Tutti gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2 ».

Sono soppressi il quarto e quinto comma dell'articolo 147.

Art. 18.

Dopo l'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 147-bis. — « L'indennità di trasferta, al netto delle detrazioni previste dall'ar-

ticolo 146, secondo comma, e dall'articolo 154, primo e secondo comma, è ripartita per due quinti tra gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi coloro che non prestino servizio perchè sospesi o in aspettativa. Gli altri tre quinti restano attribuiti all'ufficiale giudiziario che ha compiuto l'atto.

La misura delle singole quote può essere diversa purchè ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente, ad unanimità, dagli ufficiali giudiziari con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

L'indennità di trasferta attribuita direttamente all'ufficiale giudiziario che l'esegue e quella ripartita a norma dei commi precedenti non sono computabili nel trattamento minimo garantito ai fini della liquidazione della indennità integrativa, nè sono computabili nell'ammontare mensile dei proventi ai fini del versamento all'Erario previsto dall'articolo 155 ».

Art. 19.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire lo importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di vice segretario, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e alle condizioni

stabilite per gli impiegati civili dello Stato; detti aumenti sono concessi con decreto del Presidente della Corte di appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina ».

Art. 20.

Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 149 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.

Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonchè il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero ».

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario, qualora presti temporaneo servizio in più uffici, presenta ai

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore ».

Art. 22.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 23.

Il testo dell'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente :

Art. 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario capo ».

Art. 24.

Dopo l'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente :

Art. 155-bis. — « Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui all'articolo 149, determina la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle

tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.

L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del Registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149 ».

Art. 25.

Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente :

« L'Ufficio del Registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'Erario in base agli articoli precedenti ».

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente :

« Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio ».

Art. 27.

Il primo comma dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente :

« Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro ».

Art. 28.

Il secondo comma dell'articolo 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma precedente spetta all'aiutante ufficiale giudiziario che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa ».

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonché la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 146 ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 168 è aggiunto il seguente comma:

« Per l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità di trasferta, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 146, si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni dell'articolo 147-bis, escludendo dalla ripartizione il personale femminile ».

Art. 30.

Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti, escluso il

diritto fisso postale, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dello Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato e di archivist, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, lo ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli da 150 a 152 ».

Art. 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di archivist capo, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda lo importo dello stipendio annuo al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli 155-bis, 156, 157, 158 e 159 ».

Art. 31.

È abrogato l'articolo 174 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 32.

Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

« La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilito in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario ».

Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per ufficiale o aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, essendo in possesso degli altri requisiti ri-

chiesti dalla presente legge e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 160 è aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.

L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.

Art. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.000 annue si provvederà con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente articolo 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 36.

Il Governo è autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con quelle di cui alla presente legge.